

La Sevel s.p.a. impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanciano che ha riconosciuto ai resistenti di cui in epigrafe, dipendenti impegnati quali rappresentanti di lista nelle consultazioni elettorali del 24, 25 e 26 maggio 2014, il diritto a fruire per la giornata del 26 maggio di un riposo compensativo, ovvero della maggiorazione della retribuzione se giornata lavorativa, nonché alla corresponsione della normale retribuzione per la giornata non lavorativa del 27 maggio, avendo ritenuto illegittimo il riconoscimento, come era avvenuto, di un giorno di permesso annuo retribuito o di ferie residue per la giornata del 26 maggio e di nessuna corresponsione, né in termini di retribuzione, né in termini di riposo compensativo, per la giornata del 27 maggio.

Censura la sentenza sotto tre profili :

- 1) Per aver ritenuto la violazione delle disposizioni dell'art. 119 DPR 361/1957 e dell'art. 1 legge 69/1992 da parte dell'accordo del 16/2/2012, siglato con le associazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC e UGL metalmeccanici, in forza del quale era stata stabilita la chiusura dello stabilimento in coincidenza con le consultazioni elettorali, con l'eventuale recupero della produzione senza oneri aggiuntivi per l'azienda e il riconoscimento dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale solo nei confronti dei Presidenti, dei Segretari e Scrutinatori di seggio, mentre per tutti gli altri dipendenti la copertura sarebbe stata effettuata con il ricorso agli istituti retributivi collettivi (par e/o ferie). Sostiene che la normativa elettorale non è imperativa, per cui può essere derogata da un accordo collettivo e, d'altra parte, l'accordo non costituisce una deroga in peius della legge, come sostenuto dal primo giudice, bensì una diversa regolamentazione dei riposi spettanti ai lavoratori impegnati nelle consultazioni elettorali. Peraltro, nello specifico, non vi sarebbe stata alcuna violazione né dell'art. 119 sopra richiamato, né dell'art. 1 della legge 69/1992, di interpretazione autentica dell'art.1, comma 2, del DPR 361/57;
- 2) Per non aver considerato la retribuzione percepita dai lavoratori nella giornata del 27 maggio, in cui gli stessi erano stati considerati in riposo compensativo, avendo essa deciso di chiudere lo stabilimento in tale giorno e di fissare il recupero della produttività nelle giornate del 7 giugno, ovvero del 14 giugno; in dette giornate tuttavia i lavoratori avevano aderito ad uno sciopero, pertanto non avevano percepito né la retribuzione ordinaria, né la maggiorazione per la partecipazione alle operazioni elettorali, come sarebbe avvenuto se nella giornata di recupero avessero lavorato;
- 3) Per non aver motivato in merito alla illegittima condotta posta in essere dai dipendenti, costituita dall'abuso collettivo del diritto, e, quindi, sulla conseguente illegittimità ed infondatezza delle pretese dei lavoratori, pur avendo evidenziato nella memoria di costituzione in primo grado l'evidente quanto anomalo numero di nomine di rappresentanti di lista, per cui, a fronte del fenomeno dell'assenteismo che essa si trova a fronteggiare ad ogni tornata elettorale, si ravvisa un vero e proprio abuso del diritto collettivamente posto in essere dai lavoratori, attesa la palese violazione da parte di questi ultimi dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Insiste pertanto per l'integrale riforma della sentenza.



Resistono i dipendenti, che preliminarmente eccepiscono una anomalia nella notifica digitale del ricorso in appello e nell'attestazione di conformità, da cui però non traggono alcuna conseguenza.

Nel merito contestano le avverse deduzioni, rilevando, quanto al terzo motivo, oltre alla sua infondatezza, anche la sua inammissibilità non avendo sul punto la odierna appellante preso alcuna conclusione in primo grado, neppure in via riconvenzionale.

Concludono per il rigetto dell'appello.

In relazione alla eccezione sollevata dai resistenti sulla anomalia della notifica, si osserva che, non avendo gli stessi preso su di essa alcuna conclusione, né d'altra parte detta anomalia avendo in qualche modo inficiato il diritto di difesa dei medesimi, la stessa non può essere presa in considerazione.

Passando all'esame del merito, si osserva che l'art. 119 del T.U. 361/1957, nel testo originario, stabiliva : *"In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli Enti Pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore"*.

L'art. 11 della legge 53/1990 sostituiva l'art. 119 con il seguente:

"art. 119. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."

L'art. 1 della legge 69 del 1992 ha quindi statuito : *" Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 1957 n. 361, come sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*

Infine la legge 147/2013, legge di stabilità 2014, ha stabilito che le operazioni di votazione, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, si svolgono nella sola giornata della domenica dalle 7 alle 23.

Poiché le operazioni elettorali comprendono quelle di preparazione al voto (il sabato), quelle di voto (la domenica) e quelle di scrutinio del voto (lunedì con eventuale prosecuzione al martedì), il lavoratore avrà diritto per tutto il periodo in cui è impegnato nelle operazioni elettorali al trattamento -"aggiuntivo" sia in termini di riposo che di



retribuzione- previsto dalla legge, (avendo la Cassazione stabilito che, anche ove le operazioni elettorali coprano una sola parte della giornata, l'assenza è legittima per l'intera giornata lavorativa e tale giornata va retribuita interamente o recuperato per intero).

Ciò premesso, nel caso che qui ci occupa la questione è limitata alle giornate di lunedì 26 maggio 2014 e martedì 27 maggio 2014, in quanto la Sevel, in seguito all'accordo stipulato con una parte dei sindacati il 16/2/12, con cui era stato convenuto di chiudere lo stabilimento di Atessa durante le operazioni elettorali e di corrispondere il trattamento di miglior favore previsto dalla legge elettorale (ordinaria retribuzione-quota aggiuntiva o riposi compensativi) esclusivamente per i lavoratori che ricoprivano la carica di presidenti di seggio, segretari, scrutatori, aveva diramato un comunicato (14/2014), con il quale informava i lavoratori che, in occasione delle elezioni europee, regionali e comunali che si sarebbero tenute il 25 maggio 2014, **stante l'attuale situazione tecnica, organizzativa e produttiva di Sevel s.p.a.**, lunedì 26 maggio 2014 l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento e la relativa copertura retributiva sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo, nell'ordine, di eventuali residui P.A.R. in conto ore e ferie di anni precedenti all'anno 2014, nonché, in caso di carenza di tali istituti, di P.A.R. dell'anno 2014; martedì 27 maggio 2014 egualmente l'attività lavorativa sarebbe stata sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento ed il recupero della produzione sarebbe stato effettuato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, nelle giornate di sabato 7 e 14 giugno, ovvero di domenica 22 giugno, a seconda della tipologia dei turni cui erano adibiti i singoli lavoratori; il riconoscimento invece dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale sarebbe stato effettuato esclusivamente nei confronti dei dipendenti che "eventualmente svolgono le funzioni di Presidenti, Segretari e Scrutatori di seggio, regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione.

Sostiene l'appellante la correttezza del suo operato, quale indicato nel comunicato di cui sopra, in quanto a ciò facoltizzata dall'accordo sindacale del 2012, per cui non si tratta di comportamento unilateralmente assunto dall'azienda, ma concordato appunto con le organizzazioni dei lavoratori.

A questa prima osservazione è facile replicare che l'accordo ha coinvolto solo alcune sigle sindacali e non tutte le sigle sindacali, per cui non può ritenersi che sia stato fatto anche con l'accordo degli odierni lavoratori, che non è provato aderiscano alle sigle sindacali che hanno sottoscritto l'accordo.

In secondo luogo., e contraddittoriamente, da un lato l'azienda sostiene che l'art. 119 del T.U. 361/57, come modificato dalla legge 53/90 e dall'art. 1 della legge 69/92, non costituisce una norma imperativa, per cui può essere derogato da un accordo sindacale, dall'altra sostiene che l'accordo sindacale del 16 febbraio 2012 non costituisce una deroga alla legge elettorale, bensì una diversa regolamentazione dei riposi spettanti ai lavoratori occupati nelle operazioni elettorali.

In realtà l'accordo collettivo non esprime solo una diversa regolamentazione dei riposi, ma modifica quanto stabilito dalla legge, che equipara i rappresentanti di lista ai presidenti, segretari, scrutatori di seggio, stabilendo un trattamento deteriore e



discriminatorio per i primi, rispetto alle altre categorie di lavoratori egualmente impegnate nelle operazioni elettorali.

E' condivisibile il ragionamento del primo giudice secondo cui un accordo collettivo non può disporre un trattamento peggiore rispetto a quello previsto dalla legge, a meno che non sia dalla legge stessa a ciò facoltizzato, situazione che nel caso di specie non è ravvisabile.

Pertanto nella giornata del 26 maggio, lunedì, che sarebbe stato un normale giorno lavorativo, in cui la Sevel ha deciso, per una non meglio specificata situazione tecnica, organizzativa e produttiva, di chiudere lo stabilimento e di far usufruire a tutti i lavoratori, compresi quindi i rappresentanti di lista, di un riposo compensativo annuo in conto ore e ferie maturate precedentemente all'anno 2014, ovvero di un permesso annuo retribuito dell'anno 2014, è stata violata, nei confronti degli odierni resistenti, tutti rappresentanti di lista, la normativa elettorale, atteso che essi potevano optare, con riferimento a tale giornata, ad un giorno di riposo compensativo, da godersi una volta cessate le operazioni elettorali, ovvero, trattandosi di normale giornata lavorativa, alla retribuzione ordinaria con le maggiorazioni ivi previste.

Peraltro, l'art. 119, nella sua stesura originale, prevedeva il godimento di tre giorni di ferie, che si andavano ad aggiungersi alle ferie spettanti per legge o contratto ("senza pregiudizio" di queste ultime recitava la norma); i rimaneggiamenti dell'articolo in senso sempre migliorativo per i lavoratori impegnati nelle tornate elettorali non hanno fatto venir meno la ratio di quella prima stesura, che si identifica nel riconoscimento di un trattamento "aggiuntivo" rispetto a quello normalmente in godimento, per cui non può sostenersi che sia corretto il riconoscimento, per il lavoratore, che abbia partecipato in qualunque veste alle operazioni elettorali, il godimento di un permesso che abbia già maturato o in via di maturazione, così come non può sostenersi, come fa l'odierna appellante, che il riconoscimento ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio dei riposi/pagamenti sarebbe un trattamento di miglior favore a loro riconosciuto in detta giornata, in quanto si tratta solo dell'applicazione corretta della legge nei loro confronti. Il primo motivo d'appello deve essere pertanto respinto.

Il ragionamento sopra sviluppato dà la chiave per risolvere anche il secondo motivo d'appello.

L'appellante infatti censura la statuizione del giudice quanto alla giornata del 27 maggio, nella quale era stata altresì decisa dall'azienda, in base all'accordo sopra menzionato, la chiusura dello stabilimento, sostenendo che per detta giornata i lavoratori erano stati considerati in riposo compensativo, spostando il recupero della produzione al successivo 7 giugno per alcuni e 14 giugno per altri; non avendo in questo giorno i resistenti prestatto attività lavorativa, avendo partecipato ad uno sciopero, essi non avevano avuto diritto né alla retribuzione normale, né alla quota maggiorata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Deve osservarsi che il riposo compensativo del 27 maggio è stato dato sempre a scomputo dei permessi maturati e/o maturandi, per cui già tale situazione non è corretta per quanto sopra osservato; inoltre la facoltà data al lavoratore, per le operazioni svolgentisi in giorni da considerarsi lavorativi, di usufruire di riposo compensativo, ovvero di una maggiorazione retributiva, che si aggiunge alla retribuzione ordinaria, deve essere



effettiva e non può essere correlata al recupero della produzione, pertanto gli eventi verificatisi in tale occasione non possono essere considerati al fine di azzerare tale possibilità.

Anche pertanto il secondo motivo d'appello deve ritenersi pretestuoso ed in contrasto con quanto stabilito dalla legge in materia.

Circa infine il terzo motivo d'appello, i resistenti ne hanno posto in luce la inammissibilità, atteso che in primo grado, pur affermando l'abuso del diritto, la Sevel non aveva fatto alcuna richiesta sul punto.

Se è condivisibile la tesi dei resistenti, deve tuttavia affermarsi l'infondatezza del motivo anche sotto il profilo che, anche ove sia ipotizzabile un abuso, secondo la prospettazione dell'appellante ravvisabile nell'enorme numero di persone in permesso quali rappresentanti di lista che avevano portato a concordare la chiusura dello stabilimento in coincidenza con le tornate elettorali, ciò non legittimerebbe l'azienda a "punire" i dipendenti che partecipano come rappresentanti di lista alle operazioni elettorali, stabilendo un trattamento contra legem per gli stessi.

Gli abusi, che devono peraltro essere dimostrati da chi li afferma, vanno fatti valere con gli strumenti che la legge stessa predispone e non, come sembra adombrare l'azienda, facendosi giustizia da sé.

Anche pertanto il terzo motivo d'appello deve essere respinto.

Alla reiezione integrale dell'appello, consegue la condanna alle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento in base al valore dichiarato della causa (da 1.100,01 a 5200), e della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/14, coordinato con il D.M. 37/18, in considerazione del numero dei resistenti.

Sussistono altresì i presupposti per l'imposizione all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/12.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 186/17 del Tribunale di Lanciano, così decide nel contraddittorio delle parti :

rigetta l'appello,

condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 5124, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato uguale a quello già dovuto per l'impugnazione.

Il Presidente estensore

Rita Sannite



